

Corte di Cassazione II sez. civile – 7 dicembre 2006 , n. 26226 – Pres. Elefante –
Rel. Trombetta

**Posti auto condominiali –attribuzione — uso della cosa comune – limiti – art.
1102 c.c. - art. 1139 c.c. – applicabilità**

In materia di condominio trovano applicazione, ex art. 1139 c.c., le norme dettate in materia di comunione ordinaria.

E' pertanto applicabile la norma di cui all'art. 1102 c.c. in forza della quale tutti possono fare uso della cosa comune senza alterare la destinazione della cosa e senza impedirne l'utilizzo da parte di altri.

Anche per quel che attiene lo spazio condominiale da destinare a posti auto deve trovare applicazione la norma citata.

Per questo l'assegnazione deve avvenire in maniera da evitare che alcuni condomini facciano uso della cosa, diverso, dal punto di vista qualitativo, rispetto ad altri.